

REGOLAMENTO (CEE) N. 2967/89 DEL CONSIGLIO

del 25 settembre 1989

relativo al proseguimento dell'importazione nel Regno Unito di burro neozelandese a condizioni speciali

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto di adesione della Danimarca, dell'Irlanda e del Regno Unito, in particolare l'articolo 5, paragrafo 2 del protocollo n. 18 accluso all'atto medesimo,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3667/83⁽¹⁾ ha autorizzato il Regno Unito ad importare determinati quantitativi di burro neozelandese a condizioni speciali durante i cinque anni di calendario 1984-1988;

considerando che il Consiglio non ha potuto convenire in tempo utile un nuovo regime di importazione per un periodo più lungo; che per evitare un'interruzione delle importazioni esso ha concesso, da ultimo con il regolamento (CEE) n. 2331/89⁽²⁾, autorizzazioni temporanee per il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1989;

considerando che è opportuno mantenere il regime di deroga ai fini di una continuità delle importazioni provenienti dalla Nuova Zelanda; che, data la situazione attuale sul mercato del burro, caratterizzata da forti mutamenti a breve termine, sembra opportuno fissare i quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda che possono essere importati a condizioni speciali per un periodo di quattro anni;

considerando che, tenuto conto dei provvedimenti adottati per diminuire la produzione lattiera nella Comunità, è necessario limitare l'accesso del burro neozelandese nel periodo 1989-1992 e stabilire una riduzione progressiva dei quantitativi che possono essere importati ogni anno; che i quantitativi importati nel quadro dell'autorizzazione temporanea prevista dal regolamento (CEE) n. 3667/83 tra il 1° gennaio e il 30 settembre 1989 devono essere contabilizzati nel quantitativo di 64 500 tonnellate stabilito per il 1989; che occorre applicare al quantitativo di burro importato nel 1989 il prelievo speciale fissato dal presente regolamento;

considerando che, se la situazione sul mercato del burro impone di modificare le condizioni di intervento, tali modifiche devono ripercuotersi sui prezzi del burro neozelandese commercializzato nella Comunità;

considerando che un prelievo speciale, che rimanga in linea di massima invariato finché non venga modificato il livello del prezzo d'intervento per il burro d'origine comunitaria, costituisce il mezzo migliore per proteggere il livello del prezzo di mercato del burro comunitario e per consentire alla Nuova Zelanda di programmare le proprie esportazioni verso il Regno Unito,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il Regno Unito è autorizzato, alle condizioni fissate nel presente regolamento, ad importare quantitativi di burro provenienti dalla Nuova Zelanda.

Articolo 2

1. Il presente regime si applica dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1992.

Possono essere importati i quantitativi seguenti:

- 64 500 tonnellate nel 1989,
- 61 340 tonnellate nel 1990,
- 58 170 tonnellate nel 1991,
- 55 000 tonnellate nel 1992.

Tuttavia, dal quantitativo per il 1989 è detratto il quantitativo importato nel periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1989 nel quadro dell'autorizzazione temporanea disposta dal regolamento (CEE) n. 3667/83.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, può ridurre temporaneamente i quantitativi di cui al paragrafo 1 per evitare gravi distorsioni sul mercato del burro del Regno Unito, in particolare qualora si registrasse un notevole calo del consumo diretto di burro.

3. Anteriormente al 1° ottobre 1992 il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione corredata da una relazione in materia, adotta una decisione sul mantenimento del regime derogatorio a decorrere dal 1° gennaio 1993.

Articolo 3

1. Il prelievo speciale applicabile al burro neozelandese importato in virtù del presente regolamento è pari a 45,83 ECU/100 kg.

Tuttavia, per il quantitativo importato durante il periodo dal 1° gennaio al 30 settembre 1989 nel quadro dell'autorizzazione temporanea disposta dal regolamento (CEE) n. 3667/83, il prelievo speciale di cui al primo comma si applica soltanto a richiesta dell'interessato.

2. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adeguerà il tasso del prelievo speciale in funzione delle modifiche delle condizioni di intervento per il burro nella Comunità.

(¹) GU n. L 366 del 28. 12. 1983, pag. 16.

(²) GU n. L 220 del 29. 7. 1989, pag. 75.